



COMUNE DI BIOGGIO

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'AIUTO COMPLEMENTARE COMUNALE E L'ASSEGNO EDUCATIVO

Art. 1: Scopo

Lo scopo del presente regolamento è quello di migliorare le condizioni di esistenza dei propri cittadini, in particolare le persone anziane, i superstiti e gli invalidi, come pure i nuclei famigliari con figli che si trovano in ristrettezze economiche momentanee. Il Comune di Bioggio istituisce con il presente Regolamento un Aiuto Complementare Comunale e un Assegno Educativo (in seguito ACCE). In particolare l'assegno educativo è un sostegno economico, complementare al reddito delle famiglie e vuole essere uno strumento volto a sostenere e valorizzare in modo tangibile l'insostituibile ruolo educativo delle famiglie.

A tale scopo ogni anno nel preventivo del Comune sarà incluso l'importo destinato all'aiuto sociale e quindi il relativo pagamento sarà soggetto all'approvazione del preventivo da parte del Consiglio Comunale.

Art. 2: Beneficiari

Hanno diritto all'ACCE:

- tutti i cittadini
- le famiglie con figli (per l'assegno educativo)

che, al momento della presentazione della loro richiesta, risultano domiciliati/e da almeno 2 anni nel Comune di Bioggio (o in Comuni che saranno aggregati al Comune di Bioggio) e che adempiono cumulativamente ai seguenti requisiti:

per l'aiuto complementare

- a) persone anziane al beneficio della prestazione complementare (PC) alla rendita AVS;
- b) persone invalide al beneficio della prestazione complementare (PC) alla rendita AI (Assicurazione invalidità);
- c) il genitore o i genitori che hanno diritto all'assegno famigliare integrativo (AFI) e/o all'assegno di prima infanzia (API);
- d) persone che dispongono, secondo la più recente decisione cantonale di tassazione, di una sostanza netta (sostanza mobiliare e immobiliare lorda meno debiti privati) non superiore a CHF 50'000 (per le persone sole) e CHF 75'000 (cumulativamente per le coppie);

- e) le persone che vivono in comunione domestica con parenti e conviventi che dispongono, secondo la più recente decisione cantonale di tassazione, di un reddito imponibile complessivo (cumulato tra le persone che compongono l'economia domestica) non superiore a CHF 50'000 e/o una sostanza imponibile complessiva non superiore a CHF 75'000;
- f) tutte le persone, escluse dalle prestazioni suindicate (decisioni negative PC, AFI e/o API), ma le cui spese complessive o fabbisogno riconosciuti, maggiorati del 10%, risultano superiori ai redditi o al fabbisogno computabili;
- g) In casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli del presente regolamento.

per l'assegno educativo

tutte le famiglie con figli economicamente dipendenti, il cui reddito imponibile cantonale (escluso un eventuale reddito di un figlio/figli fino a 20 anni di età) rientra nelle seguenti fasce di reddito:

Reddito della famiglia in CHF	Importo in CHF per il primo figlio	Importo in CHF dal secondo figlio e per figlio
0-34'000	300.00	300.00
34'001-45'000	250.00	225.00
45'001-55'000	200.00	175.00

I figli devono avere un'età massima di 20 anni compiuti, essere in formazione e abitare presso il domicilio della loro famiglia.

Gli adeguamenti degli importi per l'assegno educativo qui sopra elencati e i valori delle fasce di reddito sono di regola annuali e di competenza del Municipio che terrà conto dell'aumento o meno dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Il/I beneficiario/i della prestazione comunale deve/devono adoperarsi per migliorare la propria situazione economica ed il suo/loro comportamento non deve essere causa del disagio.

Art. 3 Casi di esclusione

Le prestazioni comunali non sono erogate a:

- a) beneficiari di prestazioni da parte dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento;
- b) cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- c) persone che pur avendone diritto rinunciano alle prestazioni complementari cantonali o ad altre prestazioni sociali;

- d) persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
- e) persone tassate sulla base di una decisione di tassazione per apprezzamento (o d'ufficio).

Art. 4 Nascita ed estinzione del diritto

Si ritiene residente colui/coloro che al momento dell'erogazione della prestazione complementare comunale (ultimo giorno feriale del mese di novembre di ogni anno) è domiciliato a Bioggio sulla base all'articolo 2 del presente regolamento. Il diritto decade in caso di decesso o di trasferimento di domicilio prima dell'ultimo giorno feriale del mese di novembre.

Art. 5 Norme generali applicabili

Per quanto non previsto dal presente regolamento fanno stato per la determinazione del diritto alla prestazione le norme delle vigenti legislazioni federale e cantonale in materia; in particolare la Legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, e la Legge cantonale sugli assegni di famiglia nonché i relativi decreti esecutivi, ordinanze e regolamenti.

Art. 6 Ammontare delle prestazioni

Agli aventi diritto dell'aiuto complementare comunale il corrispettivo sarà versato in denaro in un importo unico annuale sulla base dei seguenti calcoli:

- a) pari al 2% fino al 4% delle uscite annuali riconosciute per le persone che hanno diritto alla PC;
- b) pari al 2% fino al 4% del fabbisogno di base LAPS (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali) per i genitori che hanno diritto all'AFI o all'API;
- c) pari all'1% fino al 2% delle uscite annuali riconosciute per le persone escluse dalla prestazione complementare (PC), ma per le quali l'ammontare complessivo di tali uscite maggiorato del 10% risulta essere superiore al totale delle entrate computabili;
- d) pari all'1% fino al 2% del fabbisogno di base LAPS (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali) per le persone escluse dal diritto all'AFI e/o API che maggiorato del 10% risulta essere superiore al fabbisogno stesso al quale è aggiunta la lacuna di reddito LAPS, definita dalla decisione cantonale negativa.

Anche l'assegno educativo sarà versato agli aventi diritto in un importo unico annuale sulla base dei calcoli specificati all'art. 2.

Art. 7 Restrizioni

Agli aventi diritto giusta l'art. 2 lett. a), b) e f) che sono ricoverati in istituti medicalizzati e sussidiati è concesso il 70% dell'aiuto complementare comunale.

Nel caso in cui allo stesso beneficiario è riconosciuto sia l'assegno di prima infanzia (API), sia l'assegno integrativo (AFI), è concesso l'aiuto complementare comunale basato sulla decisione API o sulla decisione AFI.

Nel caso in cui le decisioni cantonali (PC, API e AFI) scadono nel corso dell'anno o iniziano da un determinato periodo dell'anno, l'aiuto complementare comunale è riconosciuto per il medesimo periodo (pro rata temporis).

Art. 8 Adeguamento e versamento

Il Municipio stabilisce ogni anno, nel corso del mese di novembre, l'aliquota da applicare per le prestazioni di cui all'art. 6 lett. a), b), c) e d). Per i contributi di tipo c) e d) l'aliquota applicata è di regola la metà di quella per i contributi di tipo a).

Il versamento degli aiuti sociali comunali avverrà, di regola, durante il mese di dicembre. Prestazioni inferiori ai CHF 100.00 non saranno erogate.

Art. 9 Natura giuridica del diritto all'ACCE e diritto di compensazione

Il diritto all'ACCE non può essere ceduto né costituito in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno è nulla.

L'importo potrà essere trattenuto a parziale o totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora l'/gli avente/i diritto economico fosse/ro in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 10 Procedura di richiesta

- a) per i beneficiari di PC, AFI o API la prestazione complementare comunale è versata d'ufficio;
- b) coloro le cui richieste sono state rifiutate dalle competenti istanze cantonali, ma che adempiono i requisiti per l'ottenimento dell'aiuto sociale comunale secondo l'art. 2, lett. f) del presente regolamento, devono presentare puntuale richiesta, tramite il modulo ufficiale ottenibile presso la Cancelleria comunale al quale va allegata la relativa decisione negativa e la documentazione necessaria;
- c) la richiesta per l'assegno educativo va inoltrata alla Cancelleria comunale entro e non oltre il 30 settembre dell'anno in cui la famiglia desidera far valere il proprio diritto e deve essere ripresentata ogni anno tramite il modulo ufficiale.

Art. 11 Restituzione

La prestazione complementare comunale indebitamente riscossa dovrà essere restituita al Comune dal beneficiario o dal suo rappresentante legale o dagli eventuali eredi.

Art. 12 Autorità di decisione

Le decisioni in merito all'ACCE sono di competenza del Municipio. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 (quindici) giorni dall'intimazione.

Art. 13 Informazione

Il Municipio informerà la popolazione, di regola tramite il sito www.bioggio.ch, delle modalità per l'ottenimento dell'ACCE.

Art. 14 Norme finali e validità

Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2012 con l'approvazione del Consiglio comunale e delle competenti Autorità cantonali, ed abroga ogni e qualsiasi altro regolamento vigente in materia, in particolare il Regolamento dell'aiuto sociale comunale approvato dal Consiglio comunale il 26 settembre 2005. Sostituirà eventuali regolamenti esistenti in Comuni che si aggregheranno al Comune di Bioggio.

Il regolamento avrà durata indeterminata e scadrà automaticamente qualora il Consiglio comunale revocherà in modo permanente il credito necessario per il finanziamento dell'ACCE nell'ambito dei conti preventivi comunali.

Per il Consiglio comunale di Bioggio:

Il presidente:

Morena Ferrari

Il segretario:

Massimo Perlasca

Approvato dal Consiglio comunale il 5 dicembre 2011
Approvato dalla Sezione degli enti locali il 5 aprile 2012